

PARTE PRIMA

LA FILIAZIONE

di *Michele Sesta*

SOMMARIO: SEZ. I - IL RAPPORTO DI FILIAZIONE. – *Cap. I.* Verso l'unitarietà dello stato di filiazione. – *Cap. II.* La potestà dei genitori. – *Cap. III.* L'esercizio della potestà. – *Cap. IV.* Il controllo giudiziario sulla potestà. – *Cap. V.* Rappresentanza e amministrazione. – *Cap. VI.* L'usufrutto legale. – SEZ. II - LE AZIONI DI STATO. – *Cap. VII.* Lo stato di figlio legittimo. – *Cap. VIII.* Le azioni di stato legittimo. – *Cap. IX.* Il riconoscimento del figlio naturale. – *Cap. X.* La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. – *Cap. XI.* L'azione di mantenimento e di educazione. – *Cap. XII.* La legittimazione. – SEZ. III - LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. – *Cap. XIII.* La procreazione medicalmente assistita. – SEZ. IV - FILIAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE. – *Cap. XIV.* La responsabilità civile nel rapporto genitori e figli.

SEZIONE I

IL RAPPORTO DI FILIAZIONE

CAPITOLO I

VERSO L'UNITARIETÀ DELLO STATO DI FILIAZIONE

SOMMARIO: 1. La filiazione tra vincolo biologico e regole giuridiche. – 2. Il cognome. – 3. Filiazione legittima, filiazione naturale e vincoli di parentela.

1. *La filiazione tra vincolo biologico e regole giuridiche*

L'art. 30 Cost. stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole, anche se nata fuori dal matrimonio: il dovere-diritto del genitore ad un rapporto integrale col figlio – in cui si compendia la triade mantenimento, istruzione, educazione – viene affermato incondizionatamente, così come, al c. 3°, è riconosciuta ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Sembra che la norma si riferisca esclusivamente al vincolo biologico e naturalistico di filiazione, e che quindi non vi sia spazio per diverse regole giuridiche riferite a figli legittimi e naturali – riconosciuti o non – in dipendenza di meri aspetti giuridico-formali¹. Cionondimeno, secondo uno schema antico, ed in particolare, per quanto qui rileva, risalente ai codici del secolo diciannovesimo, anche nell'attuale normativa la disciplina giuridica della filiazione è ripartita e differenziata a seconda che i genitori siano o meno uniti nel vincolo del matrimonio; nell'un caso si ha filiazione legittima, nell'altro naturale – un tempo, illegittima, secondo l'espressione del legislatore del 1942 – a sua volta distinta in filiazione naturale riconosciuta o giudi-

¹ Si veda, già molti anni or sono, M. GORGIANNI, *Problemi attuali del diritto familiare*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 749; P. RESCIGNO, *La tutela dei figli nati fuori dal matrimonio* (1966), in *Matrimonio e famiglia, Cinquant'anni del diritto italiano*, Utet, Torino, 2000, p. 277; L. MENGONI, *La filiazione naturale*, in *Atti del secondo Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione Cini nei giorni 11-12 marzo 1972*, Cedam, Padova, 1972, p. 121; A. SANDULLI, *Rapporti etico-sociali*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. CARRARO-G. OPPO-A. TRABUCCHI, vol. I, Cedam, Padova, 1992, p. 37.

zialmente dichiarata, ovvero non riconosciuta od irriconoscibile ². In passato, a ciascuna di queste condizioni corrispondeva una ben diversificata situazione giuridica del figlio. La pienezza dello stato di filiazione era attribuita alla sola filiazione legittima che godeva di ogni tutela: nei confronti dei genitori, obbligati al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione (art. 147 c.c.), degli ascendenti, anch'essi tenuti al mantenimento *ex art.* 148, ult. comma, c.c., ed anche dei parenti, soggetti in determinate circostanze all'obbligo alimentare (art. 433 c.c.)³. È significativo che le richiamate disposizioni degli artt. 147 e 148 c.c. fossero (e tuttora siano) contenute nel capo relativo ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio – fonte della legittimità dei figli –, mentre, quanto ai figli naturali, il legislatore disponeva (e dispone) *per relationem* (art. 261 c.c.). I figli naturali riconosciuti godevano di identica tutela, ma solo nei riguardi del genitore che aveva effettuato il riconoscimento; ai figli non riconosciuti o non riconoscibili era attribuita una protezione limitata, potendo essi ricevere dal genitore solo un sussidio di natura alimentare (art. 279 c.c., nella sua formulazione originaria).

Anche sul piano successorio, la condizione dei figli nati da genitori uniti in matrimonio era assai differenziata rispetto a quella degli altri. Ai figli legittimi era infatti riservata una quota indisponibile dell'eredità del genitore; i figli naturali riconosciuti erano eredi necessari, ma la loro quota di eredità era ridotta; ai figli non riconosciuti o non riconoscibili era invece attribuito unicamente un assegno vitalizio di natura alimentare. Infine, la successione per rappresentazione era condizionata dalla legittimità della filiazione. Più in generale, non si creava (e non si creava tuttora) un vincolo di parentela tra i figli ed i parenti del genitore.

Dunque, nei codici che hanno seguito il modello napoleonico – tra i quali il nostro fino alla Riforma del 1975 – la filiazione legittima era nettamente contrapposta a quella illegittima; la prima godeva di una considerazione legale, cui corrispondeva identica valutazione sociale, di assoluta preminenza.

Il modello familiare accettato – e quindi legittimo perché conforme al diritto ed al costume – era quello fondato sul matrimonio, che rappresentava l'unico ambito in cui la filiazione trovava dignità e piena protezione; il presupposto implicito del sistema – ben avvertito nel costume sociale – era che la filiazione, per essere lecita,

² Sul regime anteriore alla riforma del 1975 cfr., per tutti, A. CUCU, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, rist. II ed., vol. III, tomo II, Utet, Torino, 1969. In altri ordinamenti, la condizione del figlio è unica, indipendentemente dal modo in cui viene accertata, cosicché l'esistenza del vincolo matrimoniale è tendenzialmente irrilevante. In argomento, cfr. G. FERRANDO, voce *Filiazione legittima e naturale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. VIII, Utet, Torino, 1992, p. 301; M. SESTA, *Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 829.

³ Cfr. al riguardo A. CUCU, *La filiazione*, cit., p. 1: «Dovere giuridico dei genitori è quello di mantenere, educare, istruire i figli: allevamento non solo materiale come negli animali, ma anche spirituale. Ove sia socialmente riconosciuto che questo compito richiede una stabile unione dei figli con i genitori, e quindi dei genitori fra loro, risulterà chiaro che la sua tutela giuridica si connette intimamente con l'istituto della famiglia, e quindi col suo caposaldo, il matrimonio».

dovesse sempre originare da genitori uniti in matrimonio. Matrimonio, all'epoca indissolubile, che da un lato conferiva legittimità alla prole, e dall'altro, stante il divieto di legge (art. 252 c.c.), impediva a chi era coniugato di riconoscere un figlio adulterino, il quale, visti i limiti posti alla dichiarazione giudiziale di genitorialità, non poteva agire per l'accertamento della filiazione. Solo i figli concepiti nel matrimonio ricevevano una vera ed integrale tutela; i nati da unioni di fatto o da rapporti occasionali, specie se in conflitto col vincolo matrimoniale, subivano un trattamento deteriore. L'obiettivo della legge non era tanto quello di discriminare le categorie di figli sulla base di valutazioni etiche, bensì di conferire dignità, e quindi di rafforzare, la sola famiglia legittima, intesa quale unica entità sociale e giuridica – vera e propria istituzione – capace di assolvere ai compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari per assicurare un'ordinata vita sociale; ed altresì come struttura in grado di garantire sia l'accudimento ed il benessere della persona, che la conservazione e la trasmissione del patrimonio⁴.

Secondo questo indirizzo, al di fuori della famiglia legittima vi era il disordine, non solo sul piano etico, ma anche su quello sociale. Pertanto, il legislatore concentrava la tutela sul nucleo legittimo, mentre si limitava a disciplinare sommariamente la relazione individuale genitore-figlio naturale, evitando che si potesse profilare una struttura familiare parallela a quella legittima. Naturalmente, la tutela del nucleo legittimo – obiettivo primario del legislatore – portava a sacrificare le posizioni individuali con esso configgenti, ed in modo particolare quelle dei figli adulterini.

Vi era dunque attorno alla famiglia legittima una barriera protettiva la quale impediva che i rapporti di filiazione contro il matrimonio acquistassero altra rilevanza giuridica se non quella meramente alimentare; la verità biologica della filiazione, in quei casi, non poteva divenire verità legale del vincolo, di cui il diritto non ammetteva l'accertamento⁵.

Per contro, talvolta la tutela del nucleo legittimo conduceva alla conseguenza opposta, poiché il rigore del sistema poteva agevolare l'acquisto ed il mantenimento dello stato di figlio legittimo anche contro la verità biologica della procreazione. Infatti, la presunzione di paternità del marito e gli ostacoli frapposti all'esercizio

⁴ Scrive P. RESCIGNO, *Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, p. 109, spec. p. 117: «con un linguaggio che mutua la parola «istituzione» non dalla terminologia tradizionale, dove sulla parola pesano ipoteche ideologiche che la rendono ambigua e pericolosa, ma dalle pagine di Ludwig Raiser che vede come istituzioni i momenti fondamentali della vita, quali il possesso, la promessa, il contratto, si vuol ribadire che, labili e precari anche quando si rivelano largamente diffusi e socialmente accettati, comunità e unioni extramatrimoniali sono istituti, mentre il matrimonio, pur contestato e ridimensionato e percorso da inquietudini, rimane l'istituzione».

⁵ Scriveva in proposito A. CICU, *La filiazione*, cit., p. 1: «Non vi è coincidenza piena fra il fatto naturale della filiazione ed il rapporto giuridico di filiazione. La procreazione non sempre dà luogo ad un rapporto giuridico di filiazione. Vi sono persone che non hanno o non possono avere genitori giuridicamente riconosciuti come tali. Anche nei casi in cui la filiazione è riconosciuta dalla legge, il rapporto giuridico non è sempre identico».

dell'azione di disconoscimento di paternità, finivano talvolta per attribuire lo stato di legittimità anche al figlio di donna coniugata che sicuramente era stato concepito al di fuori del matrimonio⁶. In breve, in tutti questi casi la verità biologica della procreazione, in quanto contrastante con quella legale, veniva rimossa.

Oggi la legge ha profondamente mutato prospettiva: alla filiazione naturale – è scomparsa l'espressione illegittima – si è data la stessa dignità di quella legittima, attraverso la sostanziale parificazione tra le due categorie di figli e l'abolizione di quei divieti che di fatto impedivano l'accertamento della verità biologica e proteggevano – no, anche contro l'evidenza, il nucleo legittimo⁷. Infatti, la parità è stata stabilita nell'ambito sia dei rapporti personali – si veda il chiaro tenore dell'art. 261 c.c. – sia dei rapporti successori (artt. 468, 536 e 537 c.c.). A tale ultimo riguardo deve segnalarsi come il c. 3° dell'art. 537 c.c. attribuisca ai figli legittimi la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione dell'asse spettante ai figli naturali, sempre che questi non vi si oppongano (c.d. diritto di commutazione). Tale previsione è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale⁸, argomentando che il trattamento differente riservato in sede di divisione ereditaria ai figli naturali, non si giustificerebbe con una necessità di tutela dei diritti dei figli legittimi. La Corte, tuttavia, ha dichiarato non fondata la questione valorizzando la discrezionalità del legislatore nel temperare, alla luce del criterio della compatibilità, la tutela offerta ai figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima (art. 30, c. 3°, Cost.). Segnatamente, prosegue la motivazione, la scelta del legislatore di conservare in capo ai figli legittimi la possibilità di richiedere la commutazione, condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze poste a base della decisione del giudice, «non contraddice la menzionata aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento dei diritti del figlio naturale in rapporto con i membri della famiglia legittima».

Il disegno secondo cui la tutela assicurata al figlio non dovrebbe risentire delle vicende che interessano il rapporto tra i genitori emerge altresì nella rimozione del

⁶ Per una fattispecie che ebbe vasta risonanza cfr. P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 201 ss., spec. p. 238.

⁷ G. FERRANDO, *La filiazione: problemi attuali e prospettive di riforma*, in *Famiglia e diritto*, 2008, p. 635; T. AULETTA, *Prospettive di unificazione dello status di filiazione*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 1064; E. FALLETTI, *La lunga strada dell'equiparazione tra filiazione legittima e naturale*, in *Vita not.*, 2007, p. 364; C.M. BIANCA, *La filiazione: bilanci e prospettive a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2006, p. 207; G. BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, in *Fam. pers. e succ.*, 2006, p. 681.

⁸ C. cost., 14 dicembre 2009, n. 335, in *Famiglia e diritto*, 2010, p. 339, con nota di A. ASTONE, *La Corte costituzionale e la dinamica evolutiva dei rapporti sociali: il diritto di commutazione non sarebbe anacronistico*; e con nota di L. VIGNUDELLI-A. ARCERI, *Il diritto di commutazione fra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da una piena ed effettiva equiparazione*.

divieto dell'accertamento dei rapporti di filiazione adulterina e – a seguito di un intervento della Corte costituzionale⁹ – di quella incestuosa; considerazioni analoghe possono essere ripetute anche con riferimento all'introduzione di quelle norme che, fissando i principi della libertà della prova (art. 269 c.c.) e dell'imprescrittibilità dell'azione (art. 270 c.c.), consentono al figlio naturale di conseguire più agevolmente l'accertamento del proprio stato giuridico.

In sintesi, indipendentemente dalla natura della filiazione, il figlio riceve piena tutela giuridica nei confronti del genitore, di guisa che il rapporto di filiazione si presenta sostanzialmente omogeneo, indipendentemente dal vincolo matrimoniale tra i genitori¹⁰.

Tutto ciò porta a concludere che, nell'odierno ordinamento, quello della famiglia legittima non rappresenta più l'unico modello di convivenza familiare approvato dal legislatore: di qui la protezione della famiglia di fatto, che non poteva neppure prospettarsi quando sulla filiazione al di fuori del vincolo matrimoniale pesava il giudizio negativo del legislatore¹¹. Riguardata dal punto di vista dei figli, ogni differenza sembra bandita, come si inferisce dal tenore letterale dell'art.1 della l. n. 184/1983 in materia di adozione, che sancisce il diritto di ogni minore di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, e dall'art. 4, c. 2°, l. n. 54/2006, che disciplina unitariamente l'affidamento dei figli in caso di rottura del rapporto tra genitori a prescindere dalla sussistenza del matrimonio tra questi ultimi.

Dunque, non v'è dubbio che la relazione genitori-figli si prospetti oggi in maniera pressoché identica, indipendentemente dal vincolo matrimoniale tra i genitori.

Proprio per rimarcare l'unitarietà che il sistema riconosce al rapporto giuridico genitore-figlio, nell'espone la materia si è scelto di prendere le mosse dalla ricostruzione della condizione giuridica del figlio – cognome, potestà, diritti, doveri, ecc. – facendo poi seguire la trattazione della disciplina dell'accertamento del rapporto di filiazione, che appare a chi scrive meramente funzionale a quella dello stato sostanziale. Così facendo, ci si discosta volutamente dalla sistematica codicistica della filiazione, che, anche dopo la riforma, è fortemente proiettata sull'accertamento formale del vincolo di filiazione piuttosto che sul rapporto genitore-figlio, la cui disciplina è smembrata in luoghi diversi e distanti¹².

È anzi significativo sottolineare nuovamente come tutt'ora la disciplina del rap-

⁹ C. cost., 27 novembre 2002, n. 494, in *Vita not.*, 2002, p. 1353. Sul punto v., *infra*, cap. IX.

¹⁰ Per alcuni profili di persistente discriminazione, si veda B. LENA, *I diritti successori dei figli naturali tra discriminazione e tutela della famiglia legittima*, in *Famiglia*, 2001, p. 1075. In argomento, v. anche A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu-F. Messineo, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2007, p. 554.

¹¹ Secondo V. SCALISI, *La «famiglia» e le «famiglie» (il diritto di famiglia a dieci anni dalla riforma)* in *Studi in onore di A. Falzea*, Esi, Napoli, 1987, p. 435, la famiglia legittima avrebbe perso non solo la posizione di supremazia in passato assegnatale, ma anche quella di centralità.

¹² Al riguardo, cfr. M.E. QUADRATO, *Il ruolo dei genitori, dalla «potestà» ai «compiti»*, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 47.

porto genitori-figli sia enunciata all'art. 147 c.c., collocato nel Capo IV – Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio – del T titolo VI – Del matrimonio –, e che essa si applichi ai figli naturali in forza di un mero richiamo operato dall'art. 261 c.c. È evidente come tale collocazione sistematica sia coerente con una visione di supremazia della filiazione legittima su quella naturale, non più in linea con l'effettivo contenuto della disciplina della materia, che ha attuato la pressoché completa parificazione.

A fronte della tendenziale unitarietà dello stato di filiazione sotto il profilo sostanziale, il codice e le leggi speciali dettano invece differenti modalità di attribuzione dello stato a seconda che la filiazione sia legittima o naturale. Mentre nella Costituzione non vi è alcuna menzione della fase di accertamento del rapporto giuridico di filiazione – eccettuata la riserva di legge in materia di norme e limiti per la ricerca di paternità, posta significativamente a chiusura dell'art. 30 Cost. – alla stregua del sistema codicistico, affinché sorga il vincolo giuridico genitore-figlio, quanto meno nella sua pienezza, pare indispensabile un accertamento secondo modalità prestabilite. Infatti, se non si forma un titolo dello stato, cioè, un atto di nascita¹³ – di figlio legittimo o naturale, a seconda dei presupposti – il rapporto genitore-figlio resta confinato in ambiti assai limitati e, segnatamente in quelli indicati dagli artt. 279, 580 e 584 c.c., stabilendo, peraltro, la legge che, salvo eccezioni, in difetto di un titolo di stato si debba dare immediatamente corso alla procedura di adozione, cosicché ogni rapporto giuridico coi genitori biologici è destinato a cessare (art. 11, c. 2°, l. 4 maggio 1983, n. 184).

In passato, le modalità di formazione del titolo dello stato della filiazione erano nettamente differenziate a seconda che si trattasse di filiazione legittima o naturale¹⁴. Se i genitori erano coniugati, il titolo dello stato si formava automaticamente – a prescindere dal loro consenso – in sede di denuncia di nascita; se, invece, non lo erano, il titolo dello stato poteva formarsi solo in dipendenza di una dichiarazione del(i) genitore(i) o, in mancanza, di un accertamento giudiziale richiesto dal figlio.

A seguito di una modifica apportata nel 1997, l'art. 70 dell'allora vigente Ordinamento dello stato civile stabilì che dovesse essere rispettata «l'eventuale volontà della madre [coniugata] di non essere nominata [nell'atto di nascita]¹⁵». A ben ve-

¹³ Cfr. *infra*, cap. VII.

¹⁴ M. SESTA, *Genitori e figli naturali: il rapporto*, in M. SESTA-B. LENA-B. VALIGNANI, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Ipsoa, Milano, 2001, p. 9.

¹⁵ In passato, non solo la volontà della madre non avrebbe potuto impedire la formazione di un atto di nascita ad opera di un soggetto legittimato a rendere la dichiarazione, ma addirittura, per un certo periodo, si era dubitato che la mancata indicazione della madre coniugata nell'atto di nascita potesse costituire reato di alterazione di stato (art. 567 c.p.). Ancora negli anni Cinquanta le Sezioni Unite penali della Suprema Corte avevano ribadito la tesi della configurabilità del reato. Sul punto T. DILOGU, *Diritto penale. Delitti contro la famiglia*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. CARRARO-G. OPPO-A. TRABUCCHI, vol. VII, Cedam, Padova, 1992, p. 320; in argomento, cfr. anche L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 241; M. DOSSETTI, *Sull'accertamento dello status del figlio nato in costanza di matrimonio*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 81; V. SAN-

dere, detta disposizione – che peraltro ratificava una prassi già da tempo seguita – in linea di principio modificò le modalità di formazione del titolo dello stato del figlio nato da donna coniugata, rimettendo a quest'ultima la insindacabile decisione di impedire la formazione di qualsiasi titolo dello stato, dichiarando di non voler essere nominata, oppure – *ex art. 250 c.c.* – di consentire la formazione di un titolo dello stato di figlio naturale, qualora nell'atto di nascita la madre stessa o il padre naturale lo riconoscano¹⁶.

Da un punto di vista più generale, può rilevarsi che la succitata previsione ha fortemente intaccato il principio della formazione *de iure* del titolo dello stato di figlio legittimo che, in qualche modo, risulta parificata a quella del titolo di filiazione naturale, nel senso che la volontà materna appare sostanzialmente arbitra, nell'uno come nell'altro caso, in ordine all'attribuzione dello stato del nato¹⁷.

L'art. 30 del d.p.r. n. 396/2000 – recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, c. 12°, della l. 15 maggio 1997, n. 127», che ha abrogato il precedente Ordinamento dello stato civile – conferma la rilevanza della volontà della madre (legittima o naturale) nella formazione del titolo dello stato, poiché prevede le indicazioni delle generalità dei genitori legittimi, purché la madre non si opponga, e di quelli naturali, qualora i medesimi rendano la dichiarazione di riconoscimento o abbiano espresso, con atto pubblico, il proprio consenso ad essere nominati.

Dunque, pare a chi scrive che di fatto si sia realizzato un notevole avvicinamento tra le distinte modalità di accertamento della filiazione, che, in concreto, richiedono la volontà materna di accettare il figlio.

In questo quadro si inserisce la preannunciata riforma integrale della materia, tesa ad eliminare ogni discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli di genitori non coniugati. In particolare, è stato di recente approvato dalla Camera dei deputati un disegno di legge¹⁸ recante disposizioni in materia di riconoscimento dei

TARSIERE, *Diritto all'anonimato della madre se al parto del figlio dichiara di non voler essere nominata*, in *Giur. merito*, 2009, p. 1531.

¹⁶ Ad avviso di M. DOSSETTI, *Sull'accertamento dello status*, cit., p. 85, la norma «risponde a principi fondamentali dell'ordinamento familiare: da una parte l'esigenza che il nato possa acquisire fin dal momento della nascita uno stato corrispondente a verità; dall'altra l'attuazione del principio di eguaglianza tra madri naturali: anche la donna coniugata che genera un figlio con un uomo diverso dal marito è una madre naturale e quindi deve anch'essa avere la possibilità di scelta, che ha qualsiasi genitore naturale, tra celare la propria identità o, invece, riconoscere il figlio».

¹⁷ *Contra* M. DOSSETTI, *L'accertamento della filiazione legittima tra automatismo e principio volontaristico*, in *Scritti in memoria di G. Cattaneo*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 832 ss., secondo cui tale interpretazione, che attribuisce alla madre il potere di permettere o impedire la formazione di qualsiasi titolo dello stato, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra marito e moglie. In argomento v. M. MANTOVANI, *Presupposti della legittimità. La presunzione di concepimento*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. II, *Filiazione*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 63 ss.; A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, Torino, 2008. Per un'analisi più approfondita v. cap. VII.

¹⁸ Disegno di legge n. 2805 approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2011 (*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*).

figli naturali, che prevede la parificazione di tutte le forme di filiazione, in attuazione del principio di eguaglianza dettato dalla Costituzione, il quale implica la tutela della filiazione in sé ed il superamento di ogni differenza di disciplina del rapporto genitoriale¹⁹. L'esigenza prioritaria è dunque quella di privilegiare il valore e i diritti della persona umana, attraverso l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione, in ossequio ai principi fondamentali e in attuazione degli obblighi imposti a livello internazionale.

A tal fine, il disegno di legge prevede la sostituzione, nel codice civile, delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» con il termine «figli», la cui più completa attuazione è altresì oggetto di espressa delega conferita al Governo allo scopo di adottare «uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 della Costituzione». Detto disegno di legge, inoltre, modifica l'art. 262 c.c., prevedendo in ogni caso il mantenimento da parte del figlio successivamente riconosciuto dal padre, del cognome della madre; nonché l'art. 315 c.c., stabilendo che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Viene poi introdotto il nuovo art. 315 *bis* c.c., secondo cui «il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». In tali norme sono dunque ripresi e puntualizzati i diritti spettanti ai figli già formulati nell'art. 147 c.c., con l'ulteriore inserimento del diritto all'assistenza morale, volto ad assicurare al figlio sostegno e cura dal punto di vista affettivo, essenziale al suo percorso formativo e di crescita. Vengono altresì richiamati alcuni principi già esplicitati nell'ambito della legge sull'adozione, laddove si riafferma il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia; è infine valorizzato il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con i parenti, già enunciato nella l. n. 54/2006, con riguardo alla crisi genitoriale. Meritano ancora segnalazione le previste modifiche degli artt. 74 e 258 c.c., volte a conferire giuridica rilevanza al legame di parentela naturale; il che comporterà piena equiparazione ai fini successori tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, purché – così parrebbe – riconosciuti, con conseguente integrale applicazione in favore di questi ultimi delle regole sino ad ora riservate ai parenti «legittimi», nonché – stante il tenore dell'art. 315 c.c. – la tacita abrogazione, della commutazione.

¹⁹ Cfr., T. AULETTA, *Un tessuto di rapporti familiari contro le discriminazioni nei confronti dei figli naturali*, in *Guida dir.*, 2007, p. 9.

Nel disegno di legge è infine prevista l'abrogazione della legittimazione, nonché l'introduzione, nel Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile, del Capo I *bis*, rubricato «Dei procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati», in apertura del quale si inserisce l'art. 711 *bis*, volto ad attribuire al Tribunale per i minorenni la competenza in ordine ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori.

Come si vede, il disegno di legge intende portare a compimento quel processo di unificazione dello stato di figlio e di separazione tra filiazione e matrimonio, in larga misura, intrapreso dalla riforma del 1975 e successivamente sviluppato dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale²⁰.

2. *Il cognome*

L'attribuzione del cognome segue regole differenti per i figli legittimi e per quelli naturali²¹.

Ancorché manchi una espressa disposizione di legge²², al nato da unione legiti-

²⁰ G. FERRANDO, *Aggiornamento*, in *Il nuovo diritto di famiglia. Trattato*, a cura di G. FERRANDO, vol. III, *Filiazione e adozione*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. XV.

²¹ Cfr. R. VILLANI, *L'attribuzione del cognome ai figli (legittimi e naturali) e la forza di alcune regole non scritte: è tempo per una nuova disciplina?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 316. In argomento, G. FERRANDO, *La filiazione – Note introduttive*, in *Il nuovo diritto di famiglia. Trattato*, a cura di G. FERRANDO, vol. III, *Filiazione e adozione*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 19; B. LENA, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, sub art. 262 c.c., in M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, II ed., Giuffrè, Milano, 2009, p. 1311; E. CARBONE, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, sub art. 262 c.c., in L. BALESTRA (a cura di), *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, vol. II, *Della famiglia*, Utet, Torino, 2010, p. 576 ss.

²² Una siffatta norma, di cui pressoché nessuno nega l'esistenza e il vigore (*contra* P. PAZÉ, *Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno*, in *Dir. famiglia*, 1998, p. 324), è desumibile dal sistema e presupposta da numerose disposizioni quali l'art. 237 c.c., laddove si stabilisce che tra i fattori che sostanziano il possesso di stato vi è l'aver sempre portato il cognome del padre; l'art. 143 *bis* c.c., che prevede che la moglie aggiunga al proprio il cognome del marito; l'art. 262, c. 1 c.c., a norma del quale, al figlio naturale, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, è trasmesso il cognome del padre; l'art. 299, c. 3, c.c., secondo cui l'adottato assume il cognome del marito; nonché l'art. 34, d.p.r. n. 396/2000, il quale vieta che al bambino venga attribuito lo stesso prenome del padre vivente. Cfr. A. MUSIO-F. NADDEO, *Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali*, in P. STANZIONE (a cura di), *Il nuovo ordinamento dello stato civile. Commento al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 163. Ad avviso di alcuni Autori, il nome civile, che costituisce il principale mezzo di identificazione della persona, altro non è se non il segno verbale che vale abitualmente a designare un soggetto nei rapporti civili e sociali (A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu-F. Messineo, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1982, p. 422; U. BRECCIA, *Delle persone fisiche (artt. 1-10)*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. GALGANO, Zanichelli-II Foro it., Bologna-Roma, 1988, p. 374; G. A. LPA-G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, vol. I, Utet, Torino, 2006, p. 275; A. GIUFFRIDA, *Il di-*

tima viene imposto il cognome del marito, che anche la moglie aggiunge al proprio ai sensi dell'art. 143 *bis* c.c., secondo una norma desumibile dal sistema, frutto della radicata tradizione sociale per cui la famiglia legittima deve avere un unico cognome²³.

I criteri per determinare il cognome da attribuire al figlio naturale sono dettati all'art. 262 c.c., il quale dà vita ad un sistema notevolmente più complesso rispetto a quello delineato dal testo precedente alla novella del 1975. La vecchia formulazione dell'articolo in esame, infatti, prevedeva che il figlio assumesse il cognome del genitore che lo aveva riconosciuto ovvero quello del padre qualora lo avessero riconosciuto entrambi i genitori congiuntamente o separatamente. Nel sistema attuale, invece, l'assunzione esclusiva del cognome paterno è limitata all'ipotesi del riconoscimento contestuale effettuato da entrambi i genitori, mentre qualora il riconoscimento avvenga in tempi diversi, la regola è quella della priorità del riconoscimento, salva la possibilità, nel caso di riconoscimento successivo da parte del padre, di assumere il cognome paterno in aggiunta o in sostituzione a quello materno²⁴. Tale ultima possibilità di scelta può spettare al figlio naturale ovvero al T ri-

ritto al nome (artt. 6, 7, 8 e 9 c.c.), in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, Trattato diretto da P. Cendon, vol. III, *I diritti della personalità*, Utet, Torino, 2000, p. 145. Sul punto v. altresì G. BILÒ, *Delle persone fisiche*, sub art. 6 c.c., in M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, cit., p. 300. Secondo Cass. 17 luglio 2004, n. 13298, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 457, con nota di V. CARBONE, *Quale futuro per il cognome?*, tuttavia, la regola immanente al sistema in base alla quale si trasmette il cognome paterno, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di dubitare, non ha natura consuetudinaria. La sua vigenza, infatti, non si fonda sull'elemento dell' *opinio iuris ac necessitatis*, bensì su di un'attività vincolata dell'ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il convincimento dei singoli dichiaranti non trova alcuno spazio. Nello stesso senso Cass. 26 maggio 2006, n. 12641, in *Famiglia e diritto*, 2006, p. 472, con nota di V. CARBONE, *L'inarrestabile declino del patronimico*, in *Dir. famiglia*, 2006, p. 1649, con nota critica di F. GAZZONI, *Cognome del figlio naturale, femminismo, lotta alla camorra e obiter dicta*. Una siffatta consuetudine sarebbe, del resto, *contra legem* in quanto contrastante con la riforma del diritto di famiglia, che delinea su basi paritarie il nuovo modello della famiglia, oltre che con i principi costituzionali di riferimento e, come tale, sarebbe suscettibile di disapplicazione da parte del giudice e sottratta al sindacato di costituzionalità.

²³ La regola dell'attribuzione del cognome del marito/padre assolverebbe, cioè, all'esigenza di stampo pubblicistico di designare in modo unitario all'esterno la famiglia. Cfr. M.C. DE CICCO, *Cognome e principi costituzionali*, in M. SESTA-V. CUFFARO (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Esi, Napoli, 2006, p. 202; F. CORBETTA (a cura di), *Cognome del figlio legittimo, certezza del nome della famiglia e parità della madre*, in *Ventiquattrore Avvocato*, 2009, f. 7-8. In argomento, A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 561.

²⁴ In proposito si segnala Cass. 27 aprile 2001, n. 6098, in *Famiglia*, 2003, p. 889, con nota di G. CASSANO, *Automaticità della trasmissione del cognome versus identità personale*; C. cost., 23 luglio 1996, n. 297, in *Famiglia e diritto*, 1996, p. 412, con nota di V. CARBONE, *Il diritto al nome nella sua evoluzione storica*. Con detta pronuncia la Corte ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 262 c.c. poiché, sebbene esso preveda la possibilità di mantenere il cognome materno in caso di successivo riconoscimento da parte del padre, non contempla analoga possibilità nell'ipotesi in cui il figlio naturale riconosciuto intenda conservare il cognome a lui attribuito dall'ufficiale di stato civile ed utilizzato per lungo tempo, fino a divenire autonomo segno distintivo della sua identità personale. Cfr. A. MUSIO-F. NADDEO, *Delle registrazioni relative agli atti di nascita*, cit., p. 168. V. anche F. DE SCRILLI, *Il cognome del figlio naturale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, vol. II, *Filiazione*, diretto da

bunale per i minorenni a seconda che nel momento in cui interviene il riconoscimento paterno il figlio abbia già compiuto il diciottesimo anno di età ovvero sia ancora minore²⁵.

In ordine all'ipotesi del riconoscimento contestuale da parte di entrambi i genitori non sembrano porsi problemi particolari poiché, se è vero che si è rilevata da parte di taluno una questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della parità di trattamento²⁶, sembra da preferire l'orientamento secondo cui tale disparità

P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2002, p. 482, osserva che il principio stabilito dalla Corte costituzionale, stante l'unitaria disciplina del cognome dettata nella norma in esame per il figlio riconosciuto e per quello giudizialmente dichiarato, vale anche per il figlio di ignoti del quale venga successivamente accertata la paternità o maternità naturale. In argomento v. altresì E. CARBONE, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, sub art. 262 c.c., cit., p. 576; B. LENA, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, sub art. 262 c.c., in M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, cit., p. 1311; F. ASTIGGIANO, *Assunzione del cognome paterno e valutazione nell'interesse del figlio naturale minore*, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 791.

²⁵ Cfr. Cass. 6 novembre 2009, n. 23635, in *Giust. civ. mass.*, 2009, secondo cui, nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, c. 3°, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all'unico criterio di riferimento dell'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, quale anche rinveniente ai fini dell'attribuzione del cognome di entrambi i genitori dalla pregressa durevole convivenza del medesimo minore con la madre; Cass. 5 febbraio 2008, n. 2751, in *Guida dir.*, 2008, 9, p. 36, che ritiene legittima l'attribuzione al minore del cognome del padre, in aggiunta a quello della madre, allorché il giudice, per un verso, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome, e, per altro verso, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità; Cass. 17 luglio 2007, n. 15953, in *Guida dir.*, 2007, 32, p. 52, che ha ribadito che la norma in esame, demandando al giudice la decisione sulla modalità di assunzione del cognome paterno, gli conferisce le stesse facoltà di scelta attribuite al figlio maggiore e, per questo motivo, tali facoltà vanno esercitate nell'esclusivo interesse del minore, valutando tutte le circostanze del caso; Cass. 26 maggio 2006, n. 12641, cit., secondo cui «il giudice deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome paterno, dovendo tutelare in primo luogo l'interesse del minore alla propria identità personale, di cui il cognome è espressione, e quindi l'eguaglianza tra i genitori, sicché l'assunzione del patronimico non deve essere autorizzata sia quando ne possa derivare un danno per il minore, sia, più in generale, allorché il cognome materno, per il tempo intercorso tra i due riconoscimenti, si sia ormai radicato nel contesto sociale in cui il minore vive, atteso che precludere a quest'ultimo il diritto di mantenerlo si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, il c.d. diritto ad essere se stessi»; Trib. min. Perugia, decr. 6 febbraio 1998, in *Dir. famiglia*, 1998, I, p. 601, per il quale è possibile sostituire il cognome paterno a quello materno ogniqualvolta non sussistano serie e specifiche ragioni che giustificino il mantenimento del cognome materno, ed inoltre vi sia un breve intervallo di tempo tra il primo e il secondo riconoscimento; v. anche C. app. Napoli, decr. 19 settembre 1996, in *Dir. famiglia*, 1998, I, p. 62, secondo cui «il decreto emesso dal Tribunale dei minorenni ai sensi dell'art. 262 c.c. non può essere più revocato o modificato, ostandovi l'art. 6, c. 3°, c.c., che non ammette cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le modalità rituali e sostanziali dalla legge indicati». In dottrina, v. M.L. SERRA, *Filiazione naturale e diritto al cognome: note sul procedimento ex art. 262, c. 3°, c.c.*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 612; E. CARBONE, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, sub art. 262 c.c., cit., p. 576 ss.

²⁶ L. CARRARO, *Della filiazione naturale e della legittimazione. Riconoscimento*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., p. 146.

non sussiste, e ciò almeno fino a quando, nell'ambito della filiazione legittima, il cognome paterno sarà quello che si trasmette ai figli²⁷.

Perplessità sorgono invece in ordine alle disparità che si verificano allorché, a fronte della possibilità per il figlio riconosciuto prima dalla madre e successiva - mente dal padre di sostituire o aggiungere il cognome paterno a quello materno, non viene concessa la medesima possibilità nell'ipotesi in cui sia la madre ad effettuare il riconoscimento per seconda²⁸.

Ulteriore profilo problematico è individuabile allorché si consideri che la decisione in ordine all'opportunità di sostituire o aggiungere il cognome paterno a quello della madre è preclusa al minore di età, mentre è invece previsto che sia requisito sufficiente di efficacia del riconoscimento successivo l'assenso del figlio minore ultrasedicenne (art. 250, c. 2°, c.c.).

Altro ordine di questioni si pone allorché si verta in ipotesi in cui il figlio, legittimo o naturale, perda il cognome paterno a seguito di un'azione di contestazione o disconoscimento, ovvero dell'annullamento dell'atto di riconoscimento in virtù del quale aveva assunto il cognome paterno. Nella prima delle fattispecie in rassegna la Corte costituzionale, sottolineando che la funzione del cognome non è soltanto quella di indicare l'appartenenza ad una famiglia ma anche di concorrere a delineare la identità dell'individuo, ha stabilito che la perdita del cognome paterno non avvenga in modo automatico, ma sia condizionata da una scelta del figlio in tal senso²⁹.

²⁷ G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la legittimazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. III, tomo IV, II ed., Utet, Torino, 1997, p. 255. La Corte costituzionale (C. cost., 27 aprile 2007, n. 145, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 1306) ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, c. 1°, secondo periodo, c.c., censurato in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi i genitori, dispone la trasmissione automatica del cognome paterno, anziché consentire una scelta libera e concordata: «L'intervento richiesto impone una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte costituzionale, dal momento che l'esclusione dell'automatico dell'attribuzione del cognome paterno lascia aperta una serie di opzioni, che vanno dal rimettere la scelta esclusivamente alla volontà dei genitori, al consentire ai genitori che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida». In argomento, A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 561.

²⁸ Cfr., con riguardo ad un aspetto specifico, G. FERRANDO, *La filiazione naturale*, cit., p. 257, la quale ricorda Trib. min. Trento, 11 dicembre 1975, in *Dir. famiglia*, 1976, I, p. 169, con nota di M.L. SERRA, che aveva ammesso il figlio successivamente riconosciuto dalla madre potesse assumere il cognome di lei, almeno quando sia da tempo cessato ogni rapporto con il padre, la personalità di questi sia tale da arrecare al figlio pregiudizio, ed invece i rapporti con la madre siano resi saldi dalla comunione di vita. *Contra*, Trib. min. Perugia, 8 novembre 1978, in *Dir. famiglia*, 1979, I, p. 1206. In argomento v. anche M.C. DE CICCO, *Cognome e principi costituzionali*, cit., p. 218.

²⁹ A tale proposito v. C. cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in *Dir. famiglia*, 1994, I, p. 526, nella cui massima si legge che «è costituzionalmente illegittimo, con riguardo agli artt. 2 e 22 Cost., l'art. 165, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, nella parte in cui non è previsto che, quando la rettifica degli atti di stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo sia, ormai, da ritenersi autonomo segno distintivo

Circa la seconda delle ipotesi richiamate, prima della riforma della disciplina dell'ordinamento dello stato civile del 2000, la dottrina era divisa tra quanti sostenevano che, analogamente a ciò che accade nel caso dell'azione di disconoscimento, il figlio naturale potesse conservare il cognome paterno³⁰ e quanti, invece, propendevano per la soluzione contraria³¹. Oggi, l'art. 95, c. 3°, d.p.r. n. 396/2000 prevede che, in detti casi, l'interessato possa comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisca ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. Conformemente a detto principio, l'art. 33 del d.p.r. n. 396/2000 riconosce uguale facoltà di scelta al maggiorenne che subisca il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio di ignoti riconosciuto dopo il raggiungimento della maggiore età da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi³².

della sua identità personale». In particolare la Corte sottolinea che il cognome non assolve soltanto alla tradizionale funzione di identificazione dei soggetti appartenenti ad una determinata famiglia, ma anche a quella di identificare la persona in quanto elemento che concorre a caratterizzarne la personalità; e pertanto, proprio in virtù di tale ultima considerazione, deve ritenersi meritevole di tutela «l'interesse alla conservazione del cognome attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona si è ormai individuata e riconosciuta nell'ambiente ove vive». E proprio in ragione dei diversi interessi in gioco la Corte si sofferma sulla distinzione tra il profilo pubblico, nell'ambito del quale la rettifica dell'atto di nascita deve essere eseguita in quanto funzionale a garantire la fede del registro degli atti di stato civile, ed il profilo privato, entro il quale la rettifica del cognome può talvolta non essere eseguita ove sussista uno specifico interesse in tal senso in capo al soggetto interessato. In argomento, cfr. F. C. IONTI, *Segni distintivi della persona e segni distintivi della personalità*, Giuffrè, Milano, 1994.

³⁰ G. FERRANDO, *La filiazione naturale*, cit., p. 257, secondo cui ciò è possibile a condizione che si ravvisi un apprezzabile interesse del figlio al riguardo. Per un'applicazione di tale principio v. C. app. Palermo, 7 marzo 1995, in *Dir. famiglia*, 1995, I, p. 1026, con nota di F. TORTORICI, *La ricerca della paternità tra verità e legalità*, nella cui massima si legge che «l'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità non comporta l'automatica perdita del cognome acquisito con il riconoscimento, ben potendo il soggetto, pur non veridicamente riconosciuto, rivendicare ... il diritto di conservare il cognome originario, portato per anni, che caratterizza ormai lui e la sua famiglia, sì da costituire componente essenziale della sua identità personale». Cass. 27 aprile 2001, n. 6098, cit., secondo cui deve essere riconosciuta al cognome già acquisito dal figlio, anche se non conforme al rapporto di filiazione, una propria autonoma tutela quale segno distintivo dell'identità personale fino ad allora da lui posseduta nell'ambiente in cui vive.

³¹ In questo senso U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. G. ALGANO, Zanichelli-Il Foro it., Bologna-Roma, 1982, pp. 130-131, ritiene che, dal disposto dell'art. 262 c.c. si possa evincere che per l'ordinamento l'interesse alla conservazione del cognome è subordinato «rispetto alla fattispecie causativa dell'acquisto del cognome del genitore». Inoltre secondo lo stesso A., anche a voler riguardare la vicenda soltanto sul piano extra-legale, nell'ambito del quale vengono in considerazione i contrapposti interessi del figlio al mantenimento del cognome e dei membri della famiglia titolare del cognome stesso, il mutamento del cognome da parte del primo ingenererebbe «un errato convincimento da parte dei terzi dell'esistenza di un effettivo rapporto di filiazione, ... che soltanto un cambiamento di cognome potrà totalmente sradicare».

³² La Corte costituzionale (C. cost., 11 maggio 2001, n. 120, in *Foro it.*, 2002, I, c. 646) è interve-